

## **C12322 - DWS ALTERNATIVES GLOBAL LIMITED/MEDIPASS**

Provvedimento n. 28365

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 settembre 2020;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società DWS Alternatives Global Limited, pervenuta in data 8 settembre 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** DWS Alternatives Global Limited (di seguito DWS) è una società di diritto inglese controllata da una società di gestione patrimoniale (DWS Group GmbH & Co. KGaA) che opera a livello globale; in particolare, DWS gestisce *asset* e offre investimenti di varia tipologia (*hedge fund, private equity, real estate, ecc.*).

**2.** DWS è parte del gruppo Deutsche Bank, che fornisce servizi finanziari su scala mondiale.

**3.** Nel corso del 2019, il gruppo Deutsche Bank ha conseguito un fatturato complessivo pari a 37,4 miliardi di euro, di cui 22,0 e 1,1 miliardi per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione Europea e in Italia.

**4.** Medipass S.r.l. (di seguito MP) è una società italiana attiva nella fornitura di servizi integrativi in ambito sanitario; insieme alle sue controllate, MP fornisce i propri servizi in Italia e anche, in misura minoritaria, nel Regno Unito e in India.

In particolare, MP risulta attiva nelle seguenti tre aree: il cosiddetto *outsourcing* clinico, ossia la gestione integrativa di reparti all'interno di ospedali pubblici o privati (che può includere, a seconda delle esigenze, la fornitura e manutenzione di apparecchiature e tecnologie nonché la messa a disposizione di personale clinico e amministrativo); la gestione di lungo periodo (8-24 anni) dei parchi tecnologici di ospedali pubblici e privati, che comprendono apparecchiature di medio-alta tecnologia (apparati radiologici, ecografi, risonanze, tac, ecc.); la gestione diretta di centri diagnostici e cliniche in regime privato o accreditato/convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (nello specifico MP gestisce tre poli-ambulatori situati in Emilia Romagna e Toscana).

**5.** MP è allo stato parte del gruppo Kos, a sua volta riconducibile alla società Cir S.p.A. e alla società di gestione di fondi F2i SGR S.p.A..

**6.** MP e le società da essa controllate (Ecomedica S.p.A., El.si.da S.r.l., Medipass Healthcare Ltd, ClearMedi Healthcare Ltd, Clearview Ltd) hanno conseguito, nel corso del 2019, un fatturato totale pari a 79 milioni di euro, di cui 58 e [31-100]\* milioni per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**7.** La comunicazione in esame ha per oggetto l'acquisizione, da parte di DWS e quindi del gruppo Deutsche Bank, del controllo di MP, mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale di quest'ultima.

Restano escluse dal perimetro dell'operazione le società di diritto indiano attualmente controllate da MP, e quindi le attività e i servizi sanitari da queste resi in India, che saranno trasferite in capo all'attuale socio unico di MP (la citata Kos) prima del *closing* dell'operazione.

**8.** L'operazione prevede, inoltre, alcuni obblighi di acquisto e fornitura. In particolare, al fine di garantire la continuità della propria operatività aziendale, MP ha sottoscritto con il gruppo Kos cedente, per un periodo transitorio di dodici mesi (rinnovabile una sola volta per ulteriori dodici mesi), un contratto di affidamento di alcuni servizi che MP deve garantire nell'ambito del servizio di pubblica utilità dalla stessa reso, e che sinora erano sempre stati forniti dalla stessa Kos in forza di accordi infragruppo (si tratta di servizi in materia di gestione del personale, gestione delle apparecchiature, consulenza in tema di *privacy* e servizi di ICT ivi inclusi i servizi di archiviazione sostitutiva).

---

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

**9.** L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

**10.** Le sopra descritte previsioni del contratto di affidamento di servizi possono essere qualificate come accessorie alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono obblighi di acquisto e fornitura direttamente connessi alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessari<sup>1</sup>. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal gruppo Kos vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire la continuità di approvvigionamento di MP per i servizi necessari allo svolgimento delle attività rilevate dallo stesso acquirente; inoltre, la durata di tali obblighi di acquisto e fornitura appare limitata ad un periodo sufficiente a consentire la sostituzione dei rapporti di dipendenza con una posizione di autonomia sul mercato (si tratta infatti, come visto, di una durata pari a massimo due anni).

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

#### ***Il mercato del prodotto e geografico***

**11.** Dal punto di vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opera la società MP oggetto di acquisizione; da una parte, la gestione in *outsourcing* di reparti ospedalieri e la gestione di lungo periodo in *outsourcing* di parchi tecnologici ospedalieri; dall'altra, la fornitura diretta di prestazioni sanitarie a carattere sia ospedaliero che ambulatoriale.

**12.** La prestazione di servizi in *outsourcing* consiste, tipicamente, nella fornitura, alle strutture sanitarie pubbliche o private interessate, di apparecchiature tecniche per la diagnostica (ad esempio per effettuare tac, risonanze magnetiche, ecografie, radiografie, ecc.) nonché del personale amministrativo, tecnico, medico e paramedico (ad esempio per la gestione delle liste d'attesa, la lettura dei referti, la conduzione degli impianti, ecc.)<sup>2</sup>.

**13.** Per quanto riguarda la fornitura diretta di prestazioni sanitarie, occorre distinguere le prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale da quelle a carattere ospedaliero, in ragione delle diverse caratteristiche e delle differenti modalità di erogazione<sup>3</sup>. In particolare, l'assistenza specialistica di tipo ambulatoriale si rivolge ad assistiti non ricoverati presso le strutture interessate, al contrario dell'assistenza di natura ospedaliera, che prevede l'erogazione di prestazioni anche in regime di ricovero.

**14.** Per il resto, le prestazioni sanitarie ambulatoriali, così come quelle ospedaliere, possono essere fornite sia da parte di strutture pubbliche nell'ambito del Sistema sanitario nazionale (Ssn), sia da parte di strutture private e professionisti privati; questi ultimi, a loro volta, possono operare sia in convenzione con il Ssn che al di fuori di tale regime di convenzionamento.

Per quanto riguarda la domanda, i pazienti che si rivolgono ad un ospedale pubblico o anche ad un centro privato convenzionato pagano solo il cosiddetto *ticket* sanitario - di importo variabile in funzione della prestazione richiesta, del reddito e della Regione in cui si trova la struttura - rimanendo il resto a carico del Ssn secondo tariffe stabilite a livello regionale. Diversamente, i pazienti che si rivolgono a centri privati non convenzionati sopportano l'intero costo dei servizi domandati. Di conseguenza, come nel caso ambulatoriale, le due modalità di acquisizione delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero, attraverso il Ssn (mediante strutture pubbliche ovvero private convenzionate) o in regime privatistico, potrebbero individuare ambiti distinti.

**15.** Dal punto di vista della rilevanza geografica, sia il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali che quello dei servizi ospedalieri presentano dimensioni locali, in particolare regionali (nel caso di specie, Emilia Romagna e Toscana), in considerazione del vincolo di prossimità con il luogo di cura che caratterizza le esigenze della domanda.

Per quanto riguarda i servizi in *outsourcing* resi in favore di strutture sanitarie, la rilevanza geografica può definirsi nazionale, stante la possibilità per un operatore di offrire i propri servizi su tutto il territorio, come riprova la stessa attività di MP (che serve strutture sanitarie dislocate in diverse regioni italiane).

**16.** Ad ogni modo, nel caso di specie, stante l'assenza di sovrapposizioni orizzontali e di relazioni verticali con le attività del gruppo acquirente, non risulta necessario addivenire a una esatta delimitazione della rilevanza merceologica e geografica dei mercati interessati dall'operazione.

---

<sup>1</sup> [Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]

<sup>2</sup> [Cfr. ad esempio C10607 - KOS/EL.SI.DA. / GIORDANI-IMAGING, Provvedimento n. 21265 in Bollettino n. 24/2010.]

<sup>3</sup> [Cfr. C11953 - HUMANITAS / PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO, Provvedimento n. 25067 in Bollettino n. 34/2014. ]

### **Effetti dell'operazione**

**17.** Come detto, il gruppo Deutsche Bank acquirente non risulta presente in alcuno dei mercati in cui opera MP, né in mercati posti a monte o a valle degli stessi.

**18.** L'operazione in esame, pertanto, non comporterà sovrapposizioni orizzontali o relazioni di tipo verticale tra le Parti, comportando soltanto la sostituzione di un operatore con un altro. Tra l'altro, MP detiene quote di mercato inferiori al 5% anche considerando le realtà regionali in cui opera.

**19.** Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*